



LEGGI D'ITALIA Legale

Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 07/10/2003) 09-02-2004, n. 2387

Fatto

Diritto

P.Q.M.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Retribuzione

PREVIDENZA SOCIALE

Contributi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA [REDACTED], presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED], giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED], giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonche' contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 93/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 31/05/00 R.G.N. 183/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;

udito l'Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED];

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d'appello di Brescia, l'Inps proponeva impugnazione avverso la sentenza del Pretore di Cremona del 12 marzo 1999, con cui, per quanto ancora interessa in questa sede, era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Istituto nei confronti della [REDACTED] s.r.l., essendosi ritenute insussistenti le omissioni contributive per il periodo dal primo gennaio 1993 al 31 luglio 1994, contestate ai sensi degli artt. 1 e 6 della L. n. 389 del 7 dicembre 1989 (di conversione del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338), per il fatto che vi era stato un accordo sindacale aziendale con cui le parti collettive avevano escluso il computo della maggiorazione per lavoro a turno nella determinazione di tutti gli istituti di retribuzione indiretta, escluso il TFR.

La Corte di Brescia rigettava l'appello.

Disattendendo lo specifico motivo d'appello proposto dall'Istituto, affermava l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 3 del D.L. n. 318 del 1996, convertito nella L. n. 402 del 1996, sul rilievo che la legge si intitolava "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno del reddito" e che l'art. 3 del D.L. n. 318 del 1996, convertito nella L. n. 402 del 1996 disciplinava la "Determinazione contrattuale degli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali..." andando così a regolare la medesima materia disciplinata dalla precedente L. n. 389 del 1989, che definisce la retribuzione imponibile ai fini contributivi, e costituendo quindi norma interpretativa, ovvero norma successiva avente, ai sensi del comma 2, sicuramente efficacia retroattiva. Aggiungeva la Corte che, pur assumendo come valida la tesi dell'Inps sulla applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione contributiva in relazione agli istituti delle ferie, festività e gratifica natalizia in tutti i casi in cui la legge ovvero la contrattazione collettiva nazionale facciano riferimento alla "retribuzione globale di fatto", detto principio era stato però modificato dal citato art. 3 della L. n. 402 del 1996, che era diretto a dare rilevanza, nella determinazione del minimo retributivo imponibile, anche agli accordi locali e aziendali, ancorché recanti una regolamentazione difforme rispetto a quella prevista dai contratti nazionali.

Passando poi alla interpretazione dell'art. 3 della citata L. n. 402 del 1996, la Corte di Brescia affermava che essa contempla due diversi tipi di clausole che gli accordi, anche aziendali, possono introdurre in relazione al minimo retributivo imponibile: le clausole che escludono l'incidenza delle maggiorazioni sulla retribuzione indiretta e le clausole che determinano quantitativamente le maggiorazioni in modo da ricomprendere anche la loro incidenza sulla retribuzione indiretta, e che solo per il primo tipo di clausole era stato introdotto l'inciso "diversi da quelli di legge". Nella specie l'accordo aziendale stipulato dalla IML s.r.l. apparteneva al secondo tipo, perché con esso si era stabilito un aumento delle maggiorazioni per lavoro notturno di cui si era sancita la non computabilità in nessun istituto di retribuzione indiretta, escluso il TFR. Infine rilevava la Corte che, anche a condividere le tesi dell'Inps, questi non aveva dimostrato la non spettanza del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 6, comma 9, della L. n. 389 del 1989, perché non aveva dimostrato che, attraverso l'applicazione dell'accordo aziendale del 23.2.93, sarebbero state corrisposte retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1 della medesima L. n. 389 del 1989.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato a 3 motivi.

Resiste la [REDACTED] s.r.l. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 3 della L. n. 402 del 1996 e difetto di motivazione. Premesso che nel verbale di accertamento era stata contestato che in conseguenza dell'accordo del 23.2.93 non

era stata assoggettata a contribuzione l'incidenza delle maggiorazioni - previste nell'accordo medesimo per turno diurno e notturno - sugli istituti retributivi indiretti (festività, tredicesima e ferie) per il periodo 1.1.93 / 31.7.94, e riportata la disciplina relativa alle stesse voci di cui al C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica, l'Inps lamenta che alla disposizione di cui al terzo comma della L. n. 402 del 1996 sia stata attribuita efficacia interpretativa della norma precedente, ossia dell'art. 1 della L. n. 389 del 1989, che definisce la retribuzione imponibile ai fini contributivi, e si duole in particolare che la nuova disciplina di cui alla legge del 1996 sia stata ritenuta applicabile anche per i periodi di paga anteriori alla sua entrata in vigore, per i quali è causa, che resterebbero invece disciplinati dalla L. n. 389 del 1989.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 153 del 1969, dell'art. 1 della L. n. 389 del 1989 e dell'art. 3 della L. n. 402 del 1996, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e difetto di motivazione, perché i Giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato l'art. 3 della L. n. 402 del 1996, citato a norma del quale il potere riconosciuto alle organizzazioni sindacali di stipulare clausole che escludano talune voci dagli istituti retributivi indiretti, ovvero operino un conglobamento, vale solo con riguardo agli istituti che non sono disciplinati dalla legge. Inoltre mancherebbe la prova che l'accordo aziendale sia stato regolarmente depositato come prescrive l'art. 3 della medesima L. n. 402 del 1996; il medesimo varrebbe comunque solo per i lavoratori iscritti alle due sole organizzazioni sindacali stipulanti.

Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. n. 389 del 1989, dell'art. 2697 cod. civ. e difetto di motivazione, perché in ordine al diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali la società non avrebbe dato prova di avere erogato retribuzioni non inferiori a quelle previste dall'art. 1 della L. n. 389 del 1989 medesima.

Il ricorso merita accoglimento.

La causa verte sulle regole attinenti alla determinazione della retribuzione da assumere ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, dettate dalla L. n. 389 del 1989 e dalla L. n. 402 del 1996.

a) Com'è noto sulla interpretazione dell'art. 1 della L. n. 389 del 1989, sono intervenute di recente le Sezioni unite di questa Corte, che con sentenza n. 11199 del 29 luglio 2002, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; si tratta del c.d. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389".

Detta disposizione è stata poi autenticamente interpretata dall'art. 2, comma 25, della L. n. 549 del 1995, il quale dispone che "L'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader).

La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, perché parte datoriale non è astretta all'applicazione della contrattazione collettiva.

È pertanto quest'ultima che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata quindi ancorata ad una nozione di retribuzione "virtuale", poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, quest'ultima infatti ben può essere legittimamente inferiore nel caso appunto in cui non sia obbligatoria l'applicazione del contratto collettivo di diritto comune.

Con la legge del 1989 si è dunque posto un limite minimo "incomprimibile" di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli

stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale.

b) Con la successiva L. n. 402 del 1996 il legislatore e' nuovamente intervenuto sulla 4, materia, recando precisazioni sulla interpretazione della contrattazione collettiva che, come si e' detto, e' stata elevata dalla L. n. 389 del 1989 a rango di parametro per la determinazione della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi. Con la legge del 1996 si e' inteso evitare che si addivenga ad una interpretazione della normativa contrattuale in contrasto con la volonta' espressa dalle parti stipulanti, ammettendo, entro certi limiti, che (ai fini della determinazione della retribuzione contributiva) vengano conglobati o anche esclusi, dagli istituti retributivi diretti o indiretti, emolumenti istituiti dalla contrattazione collettiva.

c) Cio' premesso la prima questione da affrontare attiene alla applicabilita' alla fattispecie dell'art. 3 della L. n. 402 del 1996. Va rilevato che, contrariamente a quanto si assume in controrricorso, l'Inps aveva espressamente censurato in appello la natura interpretativa, e quindi retroattiva dell'art. 3 della L. n. 402 del 1996. Nel merito non vi e' dubbio che questa norma operi nel medesimo ambito gia' tracciato dall'art. 1 della L. n. 389 del 1989, ossia sulla definizione della retribuzione da prendere in considerazione per la determinazione dei contributi, tuttavia non si tratta sicuramente di una disposizione di interpretazione autentica della norma del 1989, non essendovi alcuna traccia in tal senso nella legge. Ne' invero, contrariamente a quanto opinato dai Giudici di merito, alla medesima puo' essere attribuita efficacia retroattiva, nel senso che le regole ivi poste per determinare la retribuzione valida ai fini previdenziali dovrebbero applicarsi anche ai contributi da versare anteriormente alla sua entrata in vigore. E' vero infatti che il comma 2 dell'art. 3 della L. n. 402 del 1996 prevede il deposito "anche" dei contratti e accordi stipulati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 318 del 1996, ma detti accordi saranno passibili di applicazione solo in relazione ai contributi da versare "dopo" l'entrata in vigore della legge, non potendosi determinare i contributi sulla base di una disposizione che non era vigente al momento di maturazione dell'obbligo, trattandosi nella specie di contributi dovuti per il periodo da primo gennaio 1993 al 31 luglio 1994.

Per la dedotta omissione contributiva, conseguente al mancato computo dell'incremento della percentuale spettante per il lavoro notturno a turni introdotto dall'accordo del 1993, negli istituti delle festività, ferie e gratifica natalizia, si dovra' quindi fare applicazione della L. n. 389 del 1989, e precisamente dell'art. 1 che determina appunto il minimale di retribuzione imponibile ai fini retributivi.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente assorbimento del secondo, non essendo necessario verificare la correttezza della interpretazione operata dalla Corte territoriale sull'art. 3 della L. n. 402 del 1996, che non e' applicabile *ratione temporis*.

d) Va accolto altresì anche il terzo motivo.

Era infatti onere della società, e non dell'Inps, dimostrare ai fini del diritto alla fiscalizzazione che, anche con l'applicazione dell'accordo del 1993, la retribuzione su cui sono stati pagati i contributi non era inferiore a quella prevista dall'art. 1, comma 1, della L. n. 389 del 1989.

Ed infatti, non essendovi dubbio che l'esatto pagamento dei contributi sia obbligazione nascente dalla legge, spettava al datore di dimostrare il suo esatto adempimento - provando di avere pagato le retribuzioni a norma di legge, e cioè che applicando l'accordo del 1993 l'ammontare delle retribuzioni non scendeva al di sotto del limite previsto dall'art. 1 della L. n. 389 del 1989 - e di avere pertanto diritto al beneficio della fiscalizzazione, cioè secondo il principio enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e' gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie) non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sara' sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformita' rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".

(Nel senso che spetta al datore di lavoro la dimostrazione del diritto agli sgravi contributivi cfr. Cass. n. 14130 dell'1 ottobre 2002).

La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Milano, la quale si atterra' al principio per cui le disposizioni sull'imponibile contributivo di cui all'art. 3 della L. n. 402 del 1996 non si applicano ai contributi dovuti per periodi anteriori alla sua entrata in vigore, ed al principio per cui spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il Giudice del rinvio decidera' anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, dichiara, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano.

Così' deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati